

REGOLAMENTO

Accesso

L'accesso all'Archivio storico è libero e gratuito.

Per accedere ai servizi l'utente deve presentare un documento di identificazione provvisto di fotografia e compilare una scheda di richiesta alla consultazione.

Ad ogni accesso l'utente è tenuto ad apporre la propria firma sul registro delle presenze giornaliera.

Norme per la consultazione

I fondi ordinati e inventariati sono consultabili previo appuntamento.

Per la consultazione della documentazione è necessario compilare e sottoscrivere il *Modulo di autorizzazione alla consultazione archivistica*, fornito dall'ente e da consegnare al personale dell'Archivio. Sul modulo andranno indicati nome e cognome, recapiti, ente o istituto per cui si svolge la ricerca, oggetto della ricerca, fondi archivistici e relative unità archivistiche di cui si richiede la consultazione.

Non è previsto un limite massimo di richieste giornaliera.

È consentita la consultazione di un solo pezzo per volta.

È vietato alterare l'ordine delle carte all'interno dei fascicoli, apporre sui documenti annotazioni, anche a matita, appoggiarvi fogli e schede di lavoro.

Consultabilità

La documentazione è liberamente consultabile, nel rispetto delle disposizioni regolate dal d.l. 22 gennaio 2004, n. 42 – *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (e successive modifiche), dal d.l. 30 giugno 2003, n. 196 – *Codice in materia di protezione dei dati personali*, nonché dalle disposizioni contenute nel *Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici* (Provvedimento del Garante n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001, Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2001, n. 80)

Possono far eccezione alla consultabilità:

- i documenti a rischio deperimento fisico;
- i documenti per i quali il titolare può aver disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale dell'interessato;
- i documenti contenenti dati di carattere riservato, dati sensibili o giudiziari.

La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati sensibili o giudiziari è assoggettata anche alle disposizioni del Codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

L'utente ha la responsabilità penale e civile per reati o danni derivanti a persone o ad enti dalla

diffusione di notizie contenute nei documenti consultati (ai sensi del Dl 30 giugno 2003, n. 196 *Codice in materia di protezione di dati personali* e del d.l. 29 ottobre 1999, n. 490).

Norme per la riproduzione di documenti

Per la riproduzione digitale con mezzi propri di documenti, che non siano sottoposti al limite di consultabilità e che siano in condizioni di buona conservazione, occorre richiedere apposita autorizzazione.

L'autorizzazione alla riproduzione dei documenti è a discrezione del personale dell'Archivio.

È vietato l'utilizzo della documentazione per usi commerciali, la sua cessione a terzi e la sua pubblicazione, in tutto o in parte, senza esplicita autorizzazione.

L'utente non può utilizzare il materiale archivistico riprodotto per finalità non indicate nella scheda di richiesta di autorizzazione.

Pubblicazioni e citazioni

L'utente è libero/a di riportare brani dei documenti consultati, citandone la fonte indicano la collocazione inventariale.

L'utente è tenuto/a a far pervenire all'Associazione copia o segnalazione delle pubblicazioni in cui sia stato utilizzato o citato materiale archivistico conservato nell'Archivio storico.

Il mancato rispetto delle suddette norme è perseguibile a termini di legge, ai sensi del d.l. 22 gennaio 2004, n. 42 *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (pubblicato nella GU, n. 45, 24 feb. 2004).

